



PROVINCIA DI SONDRIO

SETTORE VIABILITA', PATRIMONIO E IDROGEOLOGICO
Servizio Trasporti

OGGETTO: STRADA PROVINCIALE N. 2 VAR "PONTE NAVE – PONTE SAN PIETRO" - ORDINANZA PER BREVI CHIUSURE AL TRAFFICO, IN COMUNE DI SAMOLACO

ORDINANZA N. 21

IL DIRIGENTE

VISTA l'istanza pervenuta in data 23 gennaio 2026 e registrata al protocollo n. 2596, con la quale il Consorzio per la promozione turistica della Valchiavenna (P. IVA 00738460146), con sede in piazza Caduti per la Libertà n. 3 a Chiavenna, ha chiesto l'emissione di un'ordinanza per brevi chiusure al traffico, di durata non superiore a 15 minuti ciascuna, della strada provinciale in oggetto, sull'intera tratta, in comune di Samolaco, per l'esecuzione di riprese, video e foto per una produzione televisiva;

CONSIDERATO che sono presenti strade alternative per raggiungere le varie località poste a valle e a monte della chiusura;

RITENUTO indispensabile, per consentire l'esecuzione delle suddette riprese in condizioni di sicurezza per gli operatori e per la circolazione stradale, emettere un provvedimento che autorizzi le brevi chiusure al traffico richieste, sull'intera tratta della strada provinciale n. 2 Var;

ATTESO che la regolazione del traffico avverrà a cura della Polizia Stradale, come dichiarato dal richiedente;

SU PROPOSTA conforme del competente responsabile di servizio d'intesa con il responsabile del servizio Viabilità e Idrogeologico, in ottemperanza al Codice della Strada, al fine di garantire l'assoluta regolarità della circolazione sulla strada provinciale sopracitata;

VISTI gli artt. 5, 6 e 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada) e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il D. Lgs. 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

DISPONE

sull'intera tratta della strada provinciale n. 2 Var "Ponte Nave – Ponte San Pietro", in comune di Samolaco, il **giorno 29 gennaio 2026, brevi chiusure al traffico di durata non superiore a 15 minuti ciascuna**, che potranno essere attuate all'interno della fascia oraria **dalle ore 9.30 alle ore 13.00**.

La regolazione del traffico sarà gestita dal personale della Polizia Stradale – Nucleo di Mese.

Il personale della Polizia Stradale dopo ogni chiusura dovrà far defluire il traffico previa verifica che il transito possa avvenire in totale sicurezza, se necessario anche mediante l'istituzione di senso unico alternato, in base ai flussi veicolari in conformità con i precetti dell'articolo 42 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e con limite di velocità di 30 km/h.

Si precisa che il personale della Polizia Stradale dovrà comunque garantire il passaggio dei mezzi di soccorso e di emergenza, previa verifica che il transito medesimo possa avvenire in totale sicurezza.

Il Consorzio per la promozione turistica della Valchiavenna osserverà le seguenti prescrizioni:

- effettuare un'accurata ricognizione il giorno antecedente alla realizzazione del servizio, onde accertare l'assenza di qualsiasi causa che possa inficiare il corretto svolgimento delle riprese del programma televisivo.

- porre adeguata segnaletica indicante la chiusura al transito della strada provinciale n. 2 Var, agli imbocchi della medesima strada;
- in caso di inconvenienti, un incaricato del Consorzio per la promozione turistica della Valchiavenna dovrà intervenire tempestivamente in collaborazione con la Polizia Stradale di Mese, per la risoluzione degli stessi:
 - incaricato del Consorzio per la promozione turistica della Valchiavenna - cell. 335 5400901

Il Consorzio per la promozione turistica della Valchiavenna terrà la scrivente Provincia sollevata ed indenne da qualsiasi pretesa o molestia, anche giudiziaria, che per dato e fatto della presente ordinanza potesse pervenirle da terzi, intendendosi che l'ordinanza è emessa senza pregiudizio dei terzi stessi.

È, inoltre, fatta salva la facoltà della scrivente Provincia di revocare la presente ordinanza, a proprio insindacabile giudizio, per sopraggiunti motivi legati alla sicurezza stradale, senza che il Consorzio per la promozione turistica della Valchiavenna possa pretendere alcun indennizzo.

La presente ordinanza, oltre che essere esposta in loco con i prescritti segnali stradali, verrà resa nota al pubblico, anche mediante pubblicazione all'albo pretorio online. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare.

Sono incaricati dell'esecuzione della presente ordinanza i funzionari e gli agenti di cui all'articolo 12 del D. Lgs. n. 285/1992.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso amministrativo ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n. 285/1992 al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, entro 60 giorni dalla sua adozione e con le formalità stabilite all'art. 74 del D.P.R. n. 495/1992.

Ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/1990, comunico inoltre che il presente provvedimento è impugnabile con ricorso giurisdizionale avanti il TAR della Lombardia entro il termine di 60 giorni dalla notifica (o comunque dalla piena conoscenza da parte dei destinatari), ovvero con ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dal medesimo termine.

Sondrio, 27/01/2026

IL DIRIGENTE
Ing. Antonio Rodondi

Il presente documento è sottoscritto con firma digitale
ai sensi dell'art. 21 del d.lgs. 82/2005

Responsabile del servizio: Ing. Sara Fortini (tel. 0342 531321)

Capo cantoniere di zona: geom. Alessandro Marco (cell. 329 2106833)